

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI DI QUALUNQUE GENERE NONCHE' PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI NEL CAMPO DEGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI DI COMPETENZA DISTRETTUALE.-

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi finanziari e servizi socio-assistenziali di competenza di **Ambito** ai cittadini residenti nei Comuni appartenenti all'**Ambito Territoriale Sociale**, composto dai Comuni di **Vado Ligure** (attraverso l'Istituzione per i Servizi alla Persona), **Quiliano**, **Bergeggi** e **Spotorno**, visti gli artt. dall'art. 128 e 131 del Decreto Legislativo 31.3.1998 n. 112, l'art. 25 del D.P.R. 24.7.77 n. 616, la L.R. 9.9.98 n. 30 e successive, il Piano Triennale dei Servizi Sociali e la Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi Sociali del 8.11.2000 n. 328, la Legge 109/1999 e successive modifiche, **la L.R. 12/2006**.

Le modalità disciplinanti l'organizzazione e il funzionamento dell'**Ambito Sociale** sono contenute nella Convenzione **Associativa** e nel **Regolamento per il funzionamento dell'Ambito**, approvati con giuste deliberazioni C.C.:

- Comune di Vado Ligure C.C. n. ____ del ____
- Comune di Berteggi C.C. n. ____ del ____
- Comune di Quiliano C.C. n. ____ del ____
- **Comune di Spotorno** C.C. n. ____ del ____

Art. 2

Natura e durata dei benefici

Allo scopo di consentire che tutte le persone possano disporre di risorse economiche che aiutino a superare situazioni di bisogno, ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto che tutti hanno pari dignità sociale, l'**Ambito Territoriale Sociale**, **CON APPOSITE CONVENZIONI**, **attiva** gli interventi previsti agli artt. 7,8,9 e successivi del presente regolamento.

Sono previste sovvenzioni in denaro (contributi economici ordinari o straordinari) e prestazioni di servizi di natura socio-assistenziale, rivolti alle aree prioritarie di intervento, così come definite e individuate dalla normativa nazionale e regionale, nonchè dal Piano di Zona Sociale n. 7, dal **Piano Integrato Regionale Socio-Sanitario** e dal **Piano Integrato del Distretto Socio-Sanitario Savonese**:

- **Minori, Famiglia, Politiche Giovanili;**
- **Anziani e Non Autosufficienza;**
- **Disabili;**
- **Contrasto della Povertà;**

- Misure per favorire l'inclusione sociale (Prevenzione e Reinserimento sociale dei soggetti dipendenti, degli emarginati e fasce deboli).

Art. 3 Destinatari dell'Intervento

Possono essere assistiti tutti i cittadini residenti nei Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Sociale che si trovino nelle condizioni economiche di cui al successivo art. 23.

TITOLO II PROGRAMMAZIONE E MODALITA' OPERATIVE DEL DISTRETTO SOCIALE N. 32

Art. 4 Competenze

I provvedimenti di concessione dei benefici sono adottati nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dal presente regolamento.

Gli interventi di carattere di ambito, **attivati previa stipula di apposite convenzioni da parte dei Comuni interessati facenti parte dell'Ambito Sociale medesimo**, sono deliberati dai competenti organi del Comune sede di Ambito su proposta della Conferenza di Ambito, mentre per gli interventi di carattere extra-ambito ogni Comune provvederà per i propri residenti.

La Giunta Comunale del Comune di residenza dell'assistito ha competenza a deliberare limitatamente agli interventi di carattere extra-ambito, come definiti dal Piano Triennale per i Servizi Sociali della Regione Liguria.

Art. 5 Piano Di Ambito

L'Ambito territoriale Sociale, per la realizzazione degli interventi in forma unitaria e integrata, adotta il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, della verifica dei risultati in termini di qualità e efficacia delle prestazioni.

L'Ambito Sociale promuove la partecipazione dei cittadini e del Terzo Settore alla programmazione e realizzazione dei Servizi Sociali, così come disposto dal Piano Triennale dei Servizi Sociali della Regione Liguria e [dalla L.R. 12/2006](#).

Il Coordinatore di Ambito predispone annualmente un Piano Di Ambitoi interventi, avvalendosi della Consulenza della Commissione Servizi Sociali, di cui all'Art. 6 del presente Regolamento e una relazione sui risultati raggiunti.

Il Piano degli Interventi e la relazione dovranno essere sottoposti all'approvazione del Consiglio di Distretto.

Art. 6

Commissione Servizi Sociali

La Conferenza di Distretto nomina la Commissione Servizi Sociale con i seguenti compiti:

- a) collaborare alla predisposizione del Piano Distrettuale degli interventi, di cui all'art. 7/8/9 e successive;
- b) verificare gli interventi effettuati in campo sociale sulla base del presente regolamento e della relazione del Responsabile Distrettuale;
- c) collaborare alla redazione della Carta dei Servizi Sociali, secondo le indicazioni delle Leggi Nazionali e Regionali e sulla base del presente regolamento;
- d) decidere sui ricorsi presentati avverso gli interventi disposti;
- e) esprimere parere circa interventi particolari che richiedono valutazioni aggiuntive rispetto a quanto disposto dal presente regolamento.

La Commissione è composta da:

- il Responsabile Distrettuale, con funzioni di segretario;
- n. 1 rappresentante designato dagli Enti di Patronato;
- n. 2 rappresentanti designati dalle associazioni di volontariato e degli utenti del Comune di Vado Ligure ;
- n. 2 rappresentanti designati dalle associazioni di volontariato e degli utenti del Comune di Quiliano;
- n. 2 rappresentanti designati dalle associazioni di volontariato e degli utenti del Comune di Berteggi;
- n. 1 medico di famiglia per il Comune di Vado Ligure, n. 1 medico di famiglia per il Comune di Bergeggi, n. 1 medico di famiglia per il Comune di Quiliano designati dall'Ordine dei Medici;
- n. 1 rappresentante della sezione di Zona Savonese delle ONLUS per l'Assistenza ai Disabili;

Nel caso in cui nei territori Comunali di riferimento non siano rappresentate entrambe le categorie sopraelencate (Utenti e Volontariato), sarà possibile designare i due membri della Commissione all'interno delle associazioni della stessa categorie; in caso contrario, dovranno essere designati un rappresentante delle associazioni di volontariato ed un rappresentante delle associazione di tutela degli utenti.

La Commissione resta in carica fino alla scadenza della Conferenza di Distretto che l'ha nominata e comunque fino alla nomina della nuova Commissione costituita dalla nuova Conferenza di Distretto.

Il Presidente della Commissione è eletto - nella prima seduta - fra i membri della Commissione stessa.

Le decisioni sono assunte a maggioranza di voti, con la presenza di almeno la metà più uno dei membri regolarmente convocati (o loro delegati); in seconda convocazione, le decisioni sono assunte a maggioranza, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 7 **Assistenza Economica Ordinaria**

Le sovvenzioni in denaro possono avere carattere ordinario, con soluzione di continuità nell'arco dell'anno, o straordinario, cioè "una tantum".

L'intervento ordinario consiste nell'assicurare al soggetto in stato di bisogno o al nucleo familiare l'integrazione del reddito con contributo e/o servizi qualora questo non raggiunga la soglia del cosiddetto "minimo vitale" stabilito in misura pari all'importo della pensione minima INPS per lavoratori dipendenti.

Tale importo viene rilevato dai trattamenti pensionistici in vigore al 31 dicembre dell'anno precedente ed eventualmente rapportato alla scala di equivalenza.

Qualora si verifichi che il soggetto non sia in grado di gestire i propri redditi con la diligenza del buon padre di famiglia, l'intervento assistenziale può consistere nel:

- pagamento d'ufficio per conto dell'interessato, di fatture o bollette di fatturazione dei consumi di rete (gas, acqua, luce ecc.), di spese per l'acquisto di generi alimentari, del canone di locazione, ecc.
- erogazione di un contributo a totale copertura di rette o a integrazione delle stesse.

La concessione di contributi ordinari viene determinata sulla base di apposita domanda da parte degli interessati e viene concessa per un periodo massimo di un anno ed è rinnovabile previa verifica della situazione socio-economica del richiedente.

La concessione di contributi straordinari può assommarsi a contributi ordinari già in corso.

L'assistenza economica può essere integrata o sostituita con misure socio-assistenziali di diversa tipologia al fine di evitare l'instaurarsi o il permanere di situazioni di dipendenza dell'utente dall'intervento pubblico.

L'assistenza economica non può essere prestata nei confronti di chi, senza giustificato motivo, abbia rifiuto a soluzioni alternative offerte dai servizi.

Il sussidio, avente carattere continuativo, non potrà essere di importo superiore a € 150,00

Qualora l'integrazione al minimo vitale avvenga tramite l'erogazione di contributi finanziari e contestualmente di servizi, il contributo da erogarsi va determinato considerando oltre al valore della Situazione Economica Equivalente del singolo e del nucleo familiare, anche l'entità economica rappresentata dalla fruizione dei Servizi Sociali offerti nell'anno in corso.

L'inizio del procedimento per l'ammissione al contributo di assistenza economica avviene su domanda diretta dell'interessato ovvero su domanda indiretta redatta a cura degli operatori dei Servizi Sociali territoriali, gruppi di volontariato, ecc.

Ogni utente dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta come da schema allegato sub. lett. A), attestante la composizione del nucleo familiare di fatto, l'esistenza o meno di parenti tenuti agli alimenti, nonché l'attestazione I.S.E.E., quale valore della situazione economica equivalente, come definito dall'art. 23 del presente Regolamento.

La documentazione richiesta è:

- di tipo anagrafico:
 - stato di famiglia da acquisire d'ufficio o tramite autocertificazione e verifica anagrafica da parte degli Uffici Comunali competenti;
- di tipo economico:
 - attestazione della situazione economica equivalente
 - certificato di disoccupazione per i componenti il nucleo familiare in età da lavoro
- di tipo sanitario (per interventi particolari):
 - documentazione delle spese da effettuarsi o effettuate;
 - cartelle cliniche o certificati medici rilasciati dalle strutture pubbliche attestanti le condizioni di salute per l'accesso a determinati servizi;
 - prescrizioni mediche per particolari necessità che non siano coperte dal servizio Sanitario Nazionale.

L'istruttoria da seguirsi da parte degli operatori distrettuali, per ogni caso consiste in:

- esame della richiesta mediante analisi della documentazione prodotta;
- accertamento indiretto ogni qualvolta risultino elementi di contraddizione tra le dichiarazioni presentate e/o le risultanze dell'accertamento diretto e la condizione sociale che induttivamente si rileva;
- accertamento circa le condizioni socio-economiche degli eventuali parenti tenuti per legge agli alimenti;
- relazione del Servizio Sociale competente indicante:
 - formulazione di un progetto circa il tipo di intervento o contributo ritenuto idoneo per il caso, in base al calcolo dell'entità del contributo stesso, così come risultante dalla "Scheda A" di calcolo allegata sub lett. B) ;
 - indicazioni sulla situazione personale e familiare del soggetto richiedente;
 - possibilità di coinvolgimento dei parenti obbligati.

Tale relazione, necessaria per le determinazioni da assumersi, dovrà recare il parere obbligatorio del Coordinatore di Distretto e dovrà essere redatta sugli appositi modelli.

L'ufficio potrà procedere, tramite gli uffici competenti ove lo ritenesse necessario, all'acquisizione di ulteriori elementi di conoscenza della situazione economica del

richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti, anche attraverso l'accesso agli uffici finanziari.

I motivi di esclusione della concessione di contributi e/o benefici possono essere:

- mancanza dei requisiti di cui al successivo art.23
- non titolarità del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in alcuno dei Comuni appartenenti all'ambito territoriale di utenza dell'intervento, di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare;
- non titolarità del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della Legge 27/7/1978 n.392 e successive modificazioni e integrazioni, sia almeno pari al valore locativo di un alloggio adeguato alle condizioni abitative medie nell'ambito territoriale, come stabilito con deliberazione della Giunta Regionale n.4495 del 5/8/1983;
- esistenza di persone tenute agli alimenti (articolo 433 e sgg.del C.C. modificato dall'art 168 della Legge n.151/75)e che di fatto vi provvedono. L'esistenza di persone civilmente obbligate agli alimenti ai sensi dell'art.433e sgg.del C.C.e in grado di provvedervi esclude dalla fruizione degli interventi sia di carattere continuativo che straordinario.In tale caso il Coordinatore di distretto ha l'obbligo di attivare la convocazione di tali persone ed informarle dei rispettivi obblighi di Legge. Nel caso in cui gli obbligati al mantenimento,pur in condizioni di provvedervi, si rifiutino o ritardino senza valido motivo accertato o accertabile il proprio intervento, il Comune è autorizzato ad attivare le procedure previste dalla Legge. Nella more della procedura predetta l'intervento è assicurato provvisoriamente dal Comune con facoltà di rivalsa sui soggetti obbligati;
- non veridicità delle dichiarazioni della documentazione o omessa dichiarazione di redditi percepiti a qualsiasi titolo.

(Comunicazioni,verifiche e controlli).

Sia i provvedimenti di ammissione che quelli di esclusione dall'assistenza vengono comunicati agli interessati dal Coordinatore di distretto **entro 60 giorni** motivando, in caso di non ammissione, la mancata corresponsione del contributo;

Qualora i bisogni degli aventi diritto risultassero completamente soddisfatti, i Servizi potranno essere erogati anche a coloro che per motivi suddetti ne erano stati esclusi, in regime di copertura totale o parziale delle spese da parte degli utenti richiedenti;

Su tutti i contributi erogati in forma continuativa il Coordinatore di Distretto attiva verifiche periodiche (che nel caso di contributi ordinari verranno effettuati almeno due volte l'anno) al fine di accertare l'adeguatezza dell'intervento alle condizioni economiche dell'utente.

Art. 8

Assistenza Economica Straordinaria

Il Distretto Sociale n. 32 può effettuare interventi straordinari di natura economica a favore di soggetti in stato di bisogno nei seguenti casi:

- necessità di carattere eccezionale, anche di natura sanitaria, laddove non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
- sostegno a nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi gravi;
- reinserimento nel tessuto sociale di soggetti appartenenti alle così dette fasce deboli;
- fornitura di prima necessità agli utenti ascrivibili alle aree minori, anziani, handicappati, emarginati e fasce deboli;
- copertura di altri bisogni atipici che debbono essere necessariamente considerati di volta in volta, data la grande varietà di emergenze che provocano normalmente la domanda dei sussidi straordinari.

Il Contributo straordinario può essere sostituito da altra forma indiretta di intervento in alternativa al contributo economico.

Per la definizione dell'istruttoria per la concessione di contributi straordinari si rimanda a quanto già disposto nel precedente art. 8 del presente Regolamento, fatto salvo che, data la particolare natura straordinaria dei contributi di che trattasi, si potrà prescindere dai limiti di reddito familiare dei soggetti interessati.

TITOLO IV INTERVENTI DI NATURA SOCIO-ASSISTENZIALE DI COMPETENZA DISTRETTUALE

Art. 9 Interventi e Prestazioni

Al fine di garantire, eliminare e ridurre le condizioni di bisogno e disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, il Distretto Sociale n. 32 attiva le seguenti prestazioni:

- a) interventi finalizzati a favorire l'integrazione sociale dei cittadini portatori di handicap fisico-psichico –sensoriale dei soggetti svantaggiati in stato di emarginazione (borse lavoro, servizio trasporto, contributi economici Ser.T. contributi economici S.S.M., inserimenti lavorativi);
- b) affidamento di minori e anziani;
- c) assistenza domiciliare;
- d) servizi di appoggio all'assistenza domiciliare (pasti caldi, lavanderia, trasporto, telesoccorso);
- e) soggiorni estivi e climatici per anziani;
- f) soggiorni estivi per portatori di handicap;
- g) Campi Solari;
- h) Ticket Service (Buoni Acquisto di beni di prima necessità, farmacia, trasporto, ecc.);
- i) Assegno di assistenza;
- j) Rette Minori in Istituto;

k) Fondo Sociale per le Emergenze Abitative

E quant'altro previsto dalla normativa vigente e dai progetti elaborati dal Distretto Sociale n. 32, dalla Zona Sociale n. 7 o dalla A.S.L. competente per territorio.

Art. 10

Interventi per favorire l'integrazione sociale

Tali interventi sono rivolti alle categorie di utenti ascrivibili alle aree anziani, minori, handicappati, fasce deboli così come definite dalla L.R. 328/2000 e dal relativo P.T.S.S. e, in particolare, per quanto riguarda i soggetti portatori di handicap alla legge 104/1992 e consistono negli interventi dalla stessa normativa previsti ed individuati.

Tali interventi, essendo diversi e molteplici per natura e finalità, saranno trattati come previsto per gli interventi straordinari, con riferimento alle disponibilità di bilancio, alle condizioni socio-economiche del soggetto richiedente e/o del nucleo familiare, all'entità e alla natura dell'intervento stesso e comunque disposti con apposito provvedimento deliberativo.

Art. 11

Affidamento (Minori, Anziani, handicappati)

Le modalità di affidamento sono quelle previste dall'apposito regolamento attuativo della legge 4.5.1983 n. 184. In particolare si definiscono i seguenti tipi di affidamento:

- affidamento familiare
- affidamento etero-familiare
- affidamento educativo.

(Affidamento Minori)

Alle famiglie affidatarie dei minori, nel caso di affido etero-familiare, verrà corrisposto un contributo economico in misura non superiore all'importo minimo pensionistico erogato dall'INPS per lavoratori dipendenti ed autonomi.

L'erogazione del contributo è subordinata all'accertamento da parte del Servizio Sociale della situazione socio-economica del nucleo affidatario e delle esigenze del minore, solo nei casi di affido familiare presso parenti obbligati (ex art. 433 e segg. del Codice Civile).

(Affidamento Anziani e Handicappati)

Per i casi di affido familiare o eterofamiliare di anziani sono da applicarsi gli stessi criteri di intervento di cui al precedente comma 2.

Nel caso si tratti di anziani, ai fini dell'erogazione di contributo economico alle famiglie affidatarie, si dovrà tenere conto del reddito del soggetto affidato.

(Affidamento educativo)

Qualora particolari situazioni lo richiedano può essere prevista anche la forma dell'"affidamento educativo" con l'inserimento del minore o del soggetto handicappato presso altro nucleo familiare o con l'inserimento di educatore nel nucleo familiare di appartenenza, in determinate ore della giornata.

Art.12 **Assistenza Domiciliare**

Per assistenza domiciliare si intende una serie di prestazioni di tipo domestico e psico-sociale da fornire ai cittadini in stato di bisogno, come determinabile dalla sussistenza dei requisiti indicati dal P.T.S.S. Tali prestazioni vengono garantite al fine di evitare l'allontanamento dall'ambiente e quindi la disgregazione anche temporanea del nucleo di appartenenza.

Il servizio può comprendere le seguenti prestazioni:

governo della casa, lavaggio della biancheria, preparazione pasti caldi, aiuto di disbrigo pratiche amministrative, accompagnamento presso enti o amministrazioni per la risoluzione di pratiche di rilevanza sociale, cura dei rapporti con i familiari e la comunità, occupazione del tempo libero, nonché ogni altra mansione prevista da Legge regionale e dal P.T.S.S. della Regione Liguria.

Il costo di partecipazione al servizio, da parte di cittadini richiedenti il servizio, è determinato secondo le modalità di calcolo contenute nella "Scheda B", allegata sub.lett. C)

Art. 13 **Servizi d'appoggio – natura e tipologia**

Servizi fornitura pasti caldi a domicilio e servizio di lavanderia:

tali servizi possono essere gratuiti, a parziale o totale carico degli utenti secondo gli stessi criteri applicati per l'assistenza domiciliare (ved. Art. 12).

Servizio di trasporto:

il servizio viene erogato nel rispetto dei criteri definiti nell'allegato al presente regolamento sub. lett.D).

Servizio di telesoccorso:

tale servizio può essere gratuito, a parziale o totale carico degli utenti secondo gli stessi criteri applicati per l'assistenza domiciliare (ved. Art. 12).

Art. 14 **Servizi d'appoggio – destinatari**

L'assistenza domiciliare, il servizio pasti caldi a domicilio ed il servizio lavanderia, possono anche essere erogati a nuclei familiari ove sono inseriti minori o handicappati, qualora i Servizi Sociali ravvisino tale opportunità volta ad evitare

forme di emarginazione e/o disadattamento per la palese impossibilità o incapacità del nucleo familiare a provvedere ai bisogni dell'utente.

Art. 15 Assegno di Assistenza

L'Assegno di Assistenza è un aiuto economico continuativo volto ad assicurare, all'anziano non autosufficiente o al disabile in situazione di gravità, cure e assistenza a domicilio e a evitare il ricovero in struttura residenziale.

I destinatari del Servizio sono gli anziani ultrasessantacinquenni, non autosufficienti o i disabili in situazione di gravità, in precarie condizioni socio-economiche e con serie difficoltà alla gestione di se stessi che, pur abbisognevole di un ricovero residenziale continuativo (R.S.A., Case di Riposo, ecc.), abbiano la possibilità di avere appropriati interventi assistenziali e di rilievo sanitario al proprio domicilio.

I requisiti e le modalità di accesso al Servizio sono contenuti nell'allegato sub lett. E);

Art. 16 Centro Estivo

Il Centro Estivo è un Servizio socio-ricreativo, che il Comune di Vado Ligure, in forma singola o associata, organizza in base alle esigenze rilevate dai Servizi Sociali, rivolto a minori in età compresa tra i 5 e gli 11 anni;

Al Centro Estivo, saranno ammessi minori residenti nel Comune di Vado Ligure e, in via subordinata, residenti nei Comuni di Quiliano e Bergeggi, facenti parte del Distretto Sociale n. 32, fino ad un limite massimo di 40 presenze contemporanee.

Le modalità di compartecipazione al costo del Servizio sono contenute nell'allegata "Scheda C" sub lett. F).

Art. 17 Ticket Service - Voucher

Il Distretto Sociale può erogare contributi economici sotto forma di buoni spesa da utilizzarsi per l'acquisto di beni di prima necessità, medicinali, trasporto, ecc. esclusivamente presso i punti vendita convenzionati.

Tale intervento è destinato a tutti i cittadini residenti nel Distretto Sociale n. 32 e che si trovino nelle condizioni economiche di cui all'art.23.

Il numero mensile di Ticket erogabili agli aventi diritto è disciplinato nell'allegata "Scheda D" sub lett. G).

Art. 18 Soggiorni Climatici per Anziani e Handicappati

I Comuni autonomamente o in forma associata, in base alle disponibilità di bilancio, possono organizzare soggiorni di vacanza e/o climatici ed altre iniziative consistenti in gite di carattere ricreativo e culturale.

Le modalità di compartecipazione al costo del Servizio sono contenute nell'allegata "Scheda E" sub lett. H).

Art. 19 **Rette Minori in Istituto**

Ove non sia possibile procedere alle modalità di affidamento dei minori di cui all'art. 11 del presente Regolamento, i Comuni in forma singola o associata hanno l'obbligo di garantire al minore un adeguato ambiente di crescita attraverso l'inserimento in Comunità e/o Istituti così come previsto dalla Legge 184 del 4/5/83. Le modalità di pagamento delle rette delle strutture di accoglienza saranno concordate o disposte con il Tribunale dei Minorenni ed eventuali Autorità Giudiziarie previa verifica delle condizioni economiche della famiglie di origine del minore.

Art. 20 **Attività Motoria per la Terza Età**

I Comuni autonomamente o in forma associata, in base alle disponibilità di bilancio, possono organizzare il Servizio Socio-Ricreativo "L'Anziano in Movimento"- Attività Motoria per la terza età.

La quota mensile a carico degli utenti iscritti al corso sarà rideterminata annualmente dalla Giunta Comunale di appartenenza.

Art. 21 **Fondo Sociale Per Emergenze Abitative** **(Senzatetto, Sfrattati, Sinistrati)**

Il Fondo Sociale per le Emergenze Abitative consiste nell'ammontare della risorsa economica che annualmente il Distretto Sociale n. 32 mette a disposizione dei nuclei impossibilitati, in tutto o in parte, al pagamento del canone di locazione.

Destinatari: il singolo e/o il nucleo anagraficamente residente nel territorio del Distretto Sociale n. 32, con un canone di locazione la cui incidenza comporti per la famiglia stessa una situazione economica, calcolata ai sensi dell'art 23 del presente Regolamento, al di sotto del minimo vitale.

Il canone di locazione deve risultare da regolare contratto, registrato all'Ufficio del Registro ovvero da contratto non registrato e ricevute di pagamento rilasciate al proprietario dell'alloggio o da chi ne ha la gestione.

Le modalità di presentazione della domanda e i requisiti di accesso sono riferibili agli artt. 7 e 8 del presente Regolamento.

Art. 22
Altri interventi socio-assistenziali

L'Amministrazione Comunale può deliberare, in presenza di adeguata disponibilità finanziaria, l'istituzione di attività e servizio socio-assistenziali rivolte a particolari categorie di cittadini quando previste da Leggi dello Stato e leggi regionali. Con lo stesso provvedimento saranno – in tal caso – stabilite le modalità di pagamento o esonero della compartecipazione alle spese del servizio.

TITOLO V
INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

Art. 23
Criteri per la determinazione della situazione economica

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare, composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con cui convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:

- a) Il reddito
- b) Il patrimonio.

Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la seguente scala di equivalenza:

a)

numero di componenti	parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- b) Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- c) Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minore;
- d) Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%;
- e) Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina la situazione economica del richiedente.

Art. 24 **Definizione di reddito**

Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei seguenti fattori:

- a) Il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da Enti previdenziali; per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari si farà riferimento alle disposizioni ministeriali in proposito;
- b) Il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare come definito al successivo art.25 lettera b);
- c) I redditi esenti da IRPEF.

I redditi di cui sopra sono calcolati al netto dalle imposte.

Dalla predetta somma si detrae l'ammontare del canone di affitto pagato e documentato.

Art. 25 **Definizione di patrimonio**

Il patrimonio del nucleo familiare è dato dai seguenti fattori:

a) Patrimonio immobiliare:

fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone facenti parte del nucleo familiare: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello a quello di possesso nel periodo dell'imposta considerato.

Dalla somma dei valori così determinati, si detrae l'ammontare del debito residuo, al 31 dicembre dell'anno precedente, per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili.

b) Patrimonio mobiliare:

L'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicino tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti.

A tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuto sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità definite con circolare del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

Dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare, determinati come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare, pari a € 25.822,85 (L. 50.000.000) per i soli nuclei che

risultino pagare un canone di locazione. Tale franchigia è elevata a € 36.151,98 (L. 70.000.000) qualora il nucleo familiare risieda in un'abitazione di proprietà.

Il patrimonio viene sommato ai redditi nella misura del 20% del suo valore.

TITOLO VI DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 26 Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Distretto Sociale n. 32 venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Distretto Sociale n. 32.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

Art. 27 Decorrenza

Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i nuovi interventi assistenziali che verranno assunti in carico dal servizio sociale comunale successivamente alla data di sua esecutività.

Entro i successivi 6 mesi ne sarà data piena applicazione anche agli interventi precedenti.